

RIESAME

LEGGE REGIONALE

Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese

RIESAME

Legge regionale: "Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese".

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze, concede a pescatori ed armatori singoli e associati, i cui natanti siano iscritti alla data del 1 ottobre 1979 presso compartimenti marittimi pugliesi e siano forniti di licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorità marittime, un contributo nella misura del 30% sulla spesa sopportata per lo acquisto del gasolio consumato per l'attività peschereccia esercitata durante il periodo 1 ottobre 1979 - 31 dicembre 1979.

Art. 2

Il contributo sarà concesso, limitatamente all'esercizio della pesca locale, costiera, ravvicinata e mediterranea, con la esclusione della pesca atlantica.

Art. 3

L'istanza per ottenere il beneficio di cui all'art. 1 va indirizzata al Sindaco del Comune di residenza unitamente a:

- 1) copia della licenza di pesca regolarmente convalidata dalle competenti Autorità marittime;
- 2) copia del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi dei prodotti petroliferi previsto dall'art. 9 del D.M. Finanze 22/11/1978;
- 3) fotocopia della fattura di acquisto del gasolio vistata dallo Ufficio della Dogana.

Il contributo è concesso anche per acquisti avvenuti in sedi ubicate fuori della Regione.

Art. 4

La Giunta regionale provvederà a ripartire tra i comuni interessati lo stanziamento previsto dalla presente legge sul la base delle richieste pervenute.

L'erogazione del contributo è effettuata dai Comuni ove risiede il richiedente o ha sede la cooperativa, previa istruttoria delle relative pratiche.

Art. 5

All'onere finanziario di L. 704.771.957= derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con parte dello avanzo di amministrazione disponibile per l'anno finanziario '77, con la seguente variazione al bilancio di previsione 1979.

PARTE I ENTRATAVariazione in aumento

Avanzo di amministrazione al 31.12.1977	Stanziamento di competenza	Stanziam. cassa
	L. 704.771.957=	=====

PARTE II SPESAVariazione in aumento

Cap.419 "Contributi a Comuni, Enti, Istituti, Associazioni e Comitati, da erogarsi per i compiti di assistenza generica (nuova denominazione modificata con la presente legge)

L. 704.771.957=

=====

Art. 6

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1979, entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to(Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale del Consiglio regionale ed è conforme al testo deliberato nella seduta del 12 dicembre 1979.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)